



Deliberazione n. 532

VERBALE DI DELIBERAZIONE
del DIRETTORE GENERALE

L'anno **DUEMILADICIANNOVE (2019)** il giorno **QUATTORDICI** del mese di **MAGGIO** alle ore **09:00** presso la sede legale il Direttore Generale dr. Raffaello Stradoni ha adottato la seguente deliberazione:

OGGETTO: FASC.32/2013 (CLASSIF.05-10) STIPULA CONVENZIONE CON FONDAZIONE TERESA CAMPLANI - CASA DI CURA SAN CLEMENTE DI MANTOVA, PER EROGAZIONE ATTIVITÀ SPECIALISTICA IN CONSULENZA - DISCIPLINA MALATTIE INFETTIVE - BIENNIO 2019-2020.



Struttura Gestione Amministrativa Servizi Socio Sanitari

Responsabile del procedimento: Dr.ssa Anna Bonini

Referente del procedimento: Sig.ra Susanna Tosi

5 *Ob*

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che l'Azienda, con atto deliberativo con atto deliberativo n° 1300 del 5.12.2017, l'Azienda ha approvato una convenzione con la Fondazione Teresa Camplani - Casa di Cura S. Clemente finalizzata alla erogazione di attività sanitaria in consulenza nell'ambito della disciplina infettivologica, di seguito dettagliata:

- consulenza infettivologica in favore dei pazienti ricoverati presso la Casa di Cura stessa;
- partecipazione al Comitato Infezioni Ospedaliere della Casa di Cura per apporto scientifico;
- partecipazione ad eventuali eventi formativi in tema di infezioni ospedaliere organizzati dalla Casa di Cura;
- tale attività viene garantita tramite Dirigenti Medici della Struttura Complessa di Malattie Infettive;

PRESO ATTO che la convenzione a disciplina dei rapporti tra la Fondazione Teresa Camplani - Casa di Cura S. Clemente e Azienda è scaduta il 31/12/2018;

DATO ATTO che la Casa di Cura S. Clemente ha espresso la necessità di proseguire la collaborazione in premessa (nota prot. 349/2018 – in atti);

RICORDATO che:

- l'attività di consulenza di cui al presente atto è regolata dall'art. 58 C.C.N.L. Area Medica e Veterinaria del 08/06/2000, e non è in contrasto con le finalità e compiti del Servizio Sanitario Nazionale poiché viene finalizzata alla erogazione di prestazioni specialistiche;
- i Professionisti, regolarmente autorizzati allo svolgimento della libera professione intramuraria, svolgeranno al di fuori dell'orario di servizio l'attività di consulenza in parola;
- gli stessi si impegnano a soddisfare in via prioritaria le attività istituzionali della Struttura Complessa di Malattie Infettive;
- l'intervento del personale medico individuato dall'Azienda per le attività di interesse della Casa di Cura, non concorrerà a determinare gli standard ed i requisiti di accreditamento della Struttura stessa;

RITENUTO di procedere al rinnovo della convenzione con la Fondazione Teresa Camplani - Casa di Cura S. Clemente per la erogazione di attività sanitaria specialistica in consulenza elencata in premessa, tramite il personale



medico della Struttura Complessa di Malattie Infettive, alle condizioni di seguito brevemente riassunte:

- Decorrenza convenzione: 01/01/2019- rendendo pertanto necessario dare sanatoria al periodo compreso tra il 01/01/2019 e la data di assunzione del presente provvedimento;
- Scadenza convenzione: 31/12/2020 - salvo non intervengano disposizioni normative che regolamentino diversamente le predette attività;
- Frequenza: la consulenza avverrà tramite accessi la cui programmazione verrà definita dai Professionisti individuati della S.C. di Malattie Infettive direttamente con la Casa di Cura;
- Compensi:
 - consulenza infettivologica in favore dei pazienti ricoverati presso la Casa di Cura stessa: € 150,00 onnicomprensivi ad accesso;
 - partecipazione al Comitato Infezioni Ospedaliere della Casa di Cura: € 100,00 onnicomprensivi ad accesso;
 - partecipazione ad eventuali eventi formativi in tema di infezioni ospedaliere organizzati dalla Casa di Cura: € 100,00 onnicomprensivi per ogni ora di relazione;

TENUTO CONTO che, ai sensi delle disposizioni in materia vigenti, il corrispettivo percepito sarà così suddiviso:

- 95% al professionista che effettuerà la consulenza, previo lo scorporo degli oneri riflessi;
- all'Azienda verrà riservata una percentuale pari al 5%;

VISTO il testo di convenzione allegato al presente provvedimento;

ACQUISITO il parere del Dirigente della Struttura Risorse Economico Finanziarie;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario;

DELIBERA

1. di approvare la convenzione fra l'Azienda e la Fondazione Teresa Camplani - Casa di Cura San Clemente per l'erogazione di attività sanitaria specialistica in consulenza tramite il personale medico della Struttura Complessa di Malattie Infettive, alle condizioni brevemente riassunte:



- Decorrenza convenzione: 01/01/2019 - rendendo pertanto necessario dare sanatoria al periodo compreso tra il 01/01/2019 e la data di assunzione del presente provvedimento;
 - Scadenza convenzione: 31/12/2020 - salvo non intervengano disposizioni normative che regolamentino diversamente le predette attività;
 - Frequenza: la consulenza avverrà tramite accessi la cui programmazione verrà definita dai Professionisti individuati della S.C. di Malattie Infettive direttamente con la Casa di Cura;
 - Compensi:
 - consulenza infettivologica in favore dei pazienti ricoverati presso la Casa di Cura stessa: € 150,00 onnicomprensivi ad accesso;
 - partecipazione al Comitato Infezioni Ospedaliere della Casa di Cura: € 100,00 onnicomprensivi ad accesso;
 - partecipazione ad eventuali eventi formativi in tema di infezioni ospedaliere organizzati dalla Casa di Cura: € 100,00 onnicomprensivi per ogni ora di relazione;
2. di dare atto che:
- le prestazioni di consulenza in oggetto sono rese da Dirigenti Medici dipendenti dell'Azienda regolarmente autorizzati allo svolgimento della libera professione intramoenia;
 - i Dirigenti Medici individuati dovranno in ogni modo soddisfare prioritariamente le necessità dell'attività istituzionale;
3. di suddividere, ai sensi delle disposizioni in materia vigenti, il corrispettivo percepito come segue:
- 95% al professionista che effettuerà la consulenza, previo lo scorporo degli oneri riflessi;
 - all'Azienda verrà riservata una percentuale pari al 5%;
4. di approvare la bozza di convenzione allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
5. di imputare al conto n. 65153045 del Bilancio di esercizio la somma complessiva che la Casa di Cura verserà a questa ;
6. di imputare al conto n. 80354055 "Consulenze ex Art. 55 c.1 lettera c) d) ed ex art. 57 e 58 – Ruolo Sanitario" del Bilancio di esercizio la quota spettante al personale esercente tale attività;
7. di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Collegio Sindacale, ex art. 3 ter del D.Lgs. n. 502/92 e smi e art. 12, comma 14 della L.R. n. 33/09, così come modificata dalla L.R. n.23/2015;



7. di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Collegio Sindacale, ex art. 3 ter del D.Lgs. n. 502/92 e smi e art. 12, comma 14 della L.R. n. 33/09, così come modificata dalla L.R. n.23/2015;
8. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 L. n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, così come modificato dalla L.R. n.23/2015, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Raffaello Stradoni

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Giuseppe Ferrari

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Riccardo Bertolotti

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
Dr. Renzo Boscaini



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta che gli oneri derivanti dal presente provvedimento risultano interamente compensati dai ricavi prodotti dal medesimo:

conto economico n° 65153045 del Bilancio 2019-2020

conto economico n° 80354055 del Bilancio 2019-2020

La Responsabile
Struttura Risorse Economico Finanziarie



Si dichiara che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all'albo pretorio on line dal 15/05/2013
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi;
- è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. n. 33/2009, così come
modificata dalla L.R. n. 23/2015;
- viene trasmessa al Collegio Sindacale in data 15/05/2013.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Giuseppe Ferrari

**EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE IN CONSULENZA
DISCIPLINA: INFETTIVOLOGIA**

CONVENZIONE

TRA

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova con sede in Mantova in Strada Lago Paiole, 10 - C.F./P. IVA 02481840201 - in persona del Direttore Generale Dr. Raffaello Stradoni - di seguito denominata semplicemente Azienda

E

La Fondazione Teresa Camplani - Casa di Cura San Clemente - sede legale: Via Moretto, 33 - Brescia / sede operativa: V.le Pompilio n. 65 - Mantova - (C.F. e P.IVA. 03372480982) - in persona del Direttore Generale Dr. Fabio Russo - di seguito denominata Casa di Cura

RICHIAMATI:

- l'art. 15 del D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992, come modificato dall'art. 13 del D.Lgs n. 229 del 19.06.1999 e precisamente art. 15-quinquies, comma 2 lettera c);
- Il DPCM del 27.03.2000
- L'art. 58 del CCNL Area Medica e Veterinaria stipulato in data 08.06.2000
- la legge 06/11/2012, n° 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"

Premesso che:

- la Casa di Cura è interessata all'attivazione di una convenzione con l'Azienda finalizzata all'erogazione di attività sanitaria in consulenza nell'ambito della disciplina infettivologica;
- l'Azienda è in grado di erogare le suddette prestazioni tramite proprio personale specializzato, regolarmente autorizzato allo svolgimento della libera professione intramuraria che non si trovi nelle condizioni di incompatibilità con le disposizioni vigenti;
- i Dirigenti Medici individuati risultano disponibili all'assunzione dell'incarico al di fuori dell'orario di servizio;
- i Dirigenti Medici individuati risultano autorizzati dalla Direzione Sanitaria Aziendale, a seguito di verifica delle condizioni di compatibilità, sotto il profilo giuridico e organizzativo e dell'assorbimento prioritario delle attività istituzionali;
- le prestazioni oggetto della convenzione si configurano, per i Dirigenti Medici individuati, come attività a carattere occasionale e non danno luogo ad alcuna forma di rapporto di lavoro subordinato;
- l'intervento dei Dirigenti Medici individuati dall'Azienda per le attività di interesse della Casa di Cura, non dovranno concorrere a determinare gli standard ed i requisiti di accreditamento della Struttura stessa;

si stipula e si conviene quanto segue

Art. 1 (Oggetto della convenzione)

L'Azienda si impegna a garantire alla Casa di Cura nei termini e secondo le modalità disciplinate dalla presente convenzione, l'attività sotto elencata tramite il personale medico della Struttura Complessa di Malattie Infettive:

- consulenza infettivologica in favore dei pazienti ricoverati presso la Casa di Cura stessa;
- partecipazione al Comitato Infezioni Ospedaliere della Casa di Cura per apporto scientifico;
- partecipazione ad eventuali eventi formativi in tema di infezioni ospedaliere organizzati dalla Casa di Cura

I Dirigenti Medici, regolarmente autorizzati allo svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria, non si trovano in situazione di incompatibilità con le disposizioni vigenti e non dovranno, comunque, in alcun modo concorrere al rispetto dei requisiti di accreditamento di Casa di Cura.

Art. 2 (Sede e modalità di erogazione delle prestazioni)

La consulenza verrà svolta, a chiamata, presso la sede di Casa di Cura, nei giorni feriali e fuori dal normale orario di servizio.

La programmazione delle prestazioni verrà definita dal personale medico delle UU.OO. interessate direttamente con Casa di Cura nel rispetto delle esigenze dell'Azienda.

L'attività oggetto della presente convenzione non dovrà rivestire il carattere della prevalenza rispetto all'attività istituzionale.

Art. 3 (Strutture e mezzi)

Casa di Cura si impegna a fornire le infrastrutture, i mezzi nonché tutte le informazioni necessarie all'esecuzione dei compiti di cui al presente atto.

Art. 4 (Rapporti economici)

Per l'attività prestata la Casa di Cura corrisponderà all'Azienda i seguenti importi:

- consulenza infettivologica in favore dei pazienti ricoverati presso la Casa di Cura stessa: € 150,00 onnicomprensivi ad accesso;
- partecipazione al Comitato Infezioni Ospedaliere della Casa di Cura: € 100,00 onnicomprensivi ad accesso;
- partecipazione ad eventuali eventi formativi in tema di infezioni ospedaliere organizzati dalla Casa di Cura: € 100,00 onnicomprensivi per ogni ora di relazione;

La Casa di Cura registrerà gli accessi e le presenze del Professionista.

Con cadenza mensile La Casa di Cura trasmetterà la registrazione dell'attività svolta dal Professionista alla Struttura Gestione Amministrativa Servizi Socio Sanitari dell'Azienda utilizzando il modulo allegato (Allegato A).

Con la medesima cadenza mensile, l'Azienda predisporrà regolare fattura.

Art. 5 (Assicurazione)

La Casa di Cura garantisce la copertura assicurativa per i rischi connessi all'attività professionale erogata dai Professionisti dipendenti dell'Azienda.

Art. 6 (Decorrenza e validità)

La presente convenzione ha decorrenza dal 01/01/2019 e scadenza al 31/12/2020, salvo non intervengano disposizioni normative che regolamentino diversamente l'attività di consulenza specialistica.

Non è ammesso il tacito rinnovo.

Il rinnovo dovrà essere chiesto preventivamente e per iscritto, con preavviso di almeno 30 giorni e, qualora la richiesta venisse accolta dovrà essere formalizzata con apposito atto sottoscritto dalle parti.

La presente convenzione potrà essere interrotta anche prima della scadenza per qualsiasi motivo, con preavviso di almeno 30 gg. da comunicarsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il Dirigente Medico interessato dovrà interrompere la sua prestazione in mancanza degli appositi atti.

Art.7 – Risoluzione della convenzione

La mancata realizzazione e/o il grave ritardo negli adempimenti oggetto della presente convenzione o il mancato rispetto delle scadenze per cause ascrivibili ad una delle Parti, legittimeranno l'altra Parte alla risoluzione di diritto della convenzione.

Resta inteso fra le Parti che qualora che per cause di forza maggiore (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, provvedimenti di pubbliche autorità e modifiche alla vigente normativa) le attività realizzative poste in carico di ciascuna non fossero esperibili, la presente convenzione si risolverà automaticamente e di diritto con decorrenza dalla data in cui l'evento sarà stato comunicato per iscritto alla parte interessata. In questa eventualità, le Parti concordano sin d'ora che ASST di Mantova sarà legittimata a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi.

Articolo 8 – Codice di comportamento dei dipendenti

L'ASST di Mantova e la Casa di Cura dichiarano di aver preso visione dei rispettivi codici aziendali di comportamento dei dipendenti, redatti ai sensi di quanto stabilito dal DPR 62/2013 e pubblicati sui rispettivi siti web istituzionali, nonché di accettarne i contenuti impegnandosi a rispettare le regole e i principi in essi espressi.

Art. 9 – Trattamento dei dati sensibili

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento EU (RGPD 679/2016) le parti vicendevolmente dichiarano che i dati trattati nell'ambito della presente convenzione saranno utilizzati esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione della convenzione stessa.

La Casa di Cura in qualità di Titolare del Trattamento attribuisce il ruolo di Responsabile esterno all'ASST di Mantova come previsto dal Regolamento stesso.

L'atto di nomina, parte integrante e sostanziale della presente convenzione, una volta compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal Legale Rappresentante dovrà essere inviato all'indirizzo: privacy@ancelle.it

La Casa di Cura ha provveduto a nominare un Responsabile per la protezione dei dati contattabile scrivendo all'indirizzo : privacy@ancelle.it

Art. 10 (Registrazione)

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR 26/04/86 n. 131 e qualora ne venisse richiesta la registrazione, le spese saranno a carico della parte che avrà reso necessario tale adempimento.

Art. 11 (Riserve di legge)

La presente convenzione decade di diritto qualora risulti incompatibile con disposizioni normative successive.

Nell'eventualità di disposizioni normative che rendessero necessarie integrazioni e/o modifiche, queste comportano la predisposizione di una nuova convenzione previo accordo delle Parti.

Art. 12 (Foro competente)

Il Foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione alla interpretazione o alla esecuzione del presente contratto è il Foro di Mantova.

Art. 13 (Disposizioni finali)

Le premesse contenute nella presente convenzione ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova
Il Direttore Generale
Dr. Raffaello Stradoni

Fondazione Teresa Camplani
Casa di Cura San Clemente
Il Direttore Generale
Dr. Fabio Russo

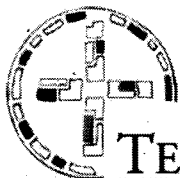
Spett.le

(inserire nome società responsabile del trattamento)

Oggetto: Addendum al contratto in essere tra _____ (inserire nome società responsabile del trattamento) e la Fondazione Teresa Camplani (di seguito anche il "Titolare") – nomina a Responsabile del Trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento Europeo 27 aprile 2016, n. 679 ("GDPR")

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) Fondazione Teresa Camplani, in persona del Presidente pro-tempore, in qualità di Titolare del trattamento, nomina la Vostra Società _____ (inserire nome società responsabile) quale "Responsabile" del trattamento dei dati trattati per conto del Titolare.

1. Il Responsabile è autorizzato ad effettuare per conto del Titolare esclusivamente per le operazioni, i dati personali, gli interessati al trattamento e le finalità specificate nell'**Allegato 1** al presente addendum.
2. Il Responsabile è autorizzato ad effettuare per conto del Titolare esclusivamente le operazioni di Trattamento necessarie per lo svolgimento del Contratto in essere tra le Parti, tra cui la raccolta, l'organizzazione, la conservazione, l'eventuale modifica, la cancellazione dei dati e la loro comunicazione al solo Titolare, con modalità sia elettronica che cartacea. I dati raccolti e trattati dovranno essere conservati dal Responsabile in conformità alle previsioni di legge in materia e secondo le istruzioni specifiche del Titolare. In particolare il Responsabile si impegna a:
 - a) trattare i dati personali nel rispetto delle istruzioni ricevute dal Titolare;
 - b) garantire che i propri dipendenti o collaboratori autorizzati al trattamento dei dati per conto del Titolare siano stati debitamente istruiti, individuati per iscritto e abbiano sottoscritto un adeguato obbligo legale di riservatezza;
 - c) adottare le misure richieste ai sensi dell'art. 32 GDPR tenendo conto gli elementi descritti dal comma 1;
 - d) nomina di un altro responsabile: Il Titolare del trattamento autorizza il Responsabile del trattamento a ricorrere ad un altro responsabile (di seguito "**Subresponsabile**") per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento, previa comunicazione scritta al Titolare. Il Responsabile dovrà inviare al Titolare l'atto di nomina del Subresponsabile e informare il Titolare in merito a eventuali modifiche riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili, rispetto alle quali il Titolare si riserva il diritto di opporsi. Al Subresponsabile sono imposti, con specifico atto sottoscritto dal Subresponsabile, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente Addendum che lega il Titolare e il Responsabile del trattamento. Il Subresponsabile è tenuto a: valutare e organizzare la gestione del trattamento dei dati personali e la loro protezione (mettendo in atto tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate per assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio derivante dal trattamento dati effettuato) affinché questi siano trattati in modo lecito e pertinente e nel rispetto della normativa vigente. Qualora il Subresponsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi del Subresponsabile anche ai fini del risarcimento di eventuali danni causati dal trattamento, salvo dimostri che l'evento dannoso "non gli è in alcun modo imputabile" (art. 82. 1 e 82. 3 GDPR);
 - e) tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato, come da artt. 15 e ss. GDPR;
 - f) assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 GDPR: sicurezza dei dati, gestione di eventuali data breach comunicando senza indebito ritardo eventuali violazione dei dati personali attraverso il modulo allegato al presente addendum contrattuale (**All. 2**), valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, consultazione preventiva, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile;
 - g) una volta terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento, su scelta del Titolare, cancellare o restituire allo stesso tutti i dati personali e cancellare le copie esistenti, salvo che la normativa vigente preveda la conservazione dei dati;
 - h) mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi in tema di protezione dei dati personali e collaborare attivamente alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato (sia mediante redazione di una periodica relazione scritta o compilazione di una check-list di verifica (**All. 3**), sia mediante eventuali audit);
 - i) informare immediatamente il Titolare qualora ritenga che un'istruzione ricevuta dallo stesso violi la normativa vigente relativa alla protezione dei dati;
 - l) nei casi previsti dall'art. 30 GDPR, tenere un Registro di tutte le attività di trattamento svolte per conto del Titolare.
3. Il Responsabile si impegna fin da ora a tenere manlevata e indenne la Società da qualsiasi pretesa, danno, sanzione e/o spesa - comprese le eventuali spese legali - avanzata nei confronti del Titolare e derivante dalla violazione da parte del Responsabile degli obblighi di cui alla normativa privacy vigente e/o delle istruzioni ricevute dal Titolare di cui al presente Addendum o al relativo Contratto.



Fondazione
TERESA CAMPLANI

4. Il ruolo e le competenze assegnate al Responsabile del trattamento con il presente atto hanno la medesima durata ed efficacia del Contratto intercorrente tra le Parti e pertanto termineranno alla cessazione del Contratto medesimo per qualsivoglia motivo o alla revoca da parte del Titolare.

Con l'occasione, Le ricordiamo l'importanza delle prescrizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali, nonché il fatto che la violazione di dette normative può comportare responsabilità sia civili che penali per il Titolare e per il Responsabile, nonché l'applicazione di sanzioni amministrative e pecuniarie, ai sensi degli artt. 82,83 e 84 GDPR.

Si prega di voler cortesemente restituire copia della presente sottoscritta per accettazione.

All. ut supra:

1. Allegato 1;
2. Modulo di notifica di violazione dei dati personali (Data Breach);
3. Check list di verifica del Responsabile.

Li, 19.07.2018

Il Titolare

Fondazione Teresa Camplani

[Firma illeggibile]

ACCETTAZIONE NOMINA A RESPONSABILE EX ART. 28 GDPR

Il sottoscritto _____, legale rappresentante di _____, accetta la presente nomina nei contenuti, limiti, obblighi ed istruzioni in essa indicati e i relativi allegati.

Luogo e Data _____

Firma per visione e accettazione

Responsabile del trattamento

(inserire nome società responsabile)

"LOGO STRUTTURA"

RENDICONTAZIONE ATTIVITA' DI CONSULENZA - BRANCA

MESE DI: _____

[illegible]

"firma del Responsabile della Struttura"